

REPUBBLICA ITALÍANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

	LA COMMISSIONE TRIBUTA			7025
	DI LOMBARDIA		SEZIONE	18
riu	nita con l'intervento dei Signori:			
	MARTORELLI	RAFFAELE	Presidente	
	SANTAMARIA AMATO	GAETANO	Relatore	
	NOSCHESE	MARIO	Giudice	
				AS
ha	a emesso la seguente	0511751174		
		SENTENZA		
	sull'appello n. 2714/2017 depositato il 11/05/2017			
-	avverso la pronuncia sentenz	a n. 286/2016 Sez:1 ei	messa dalla Commissior	ne
	ributaria Provinciale di LECCO contro:			
A	G. ENTRATE DIREZIONE PI	ROVINCIALE LECCO		
P	roposto dall'appellante:			
,				
	lifeso da:			
1	Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO) n° 7 301	LLO 2012	

SEZ	IONE		
N°	18		
REG	GENERALE		
N°	2714/2017		
UDIE	ENZA DEL		
07/0	3/2018 ore 09:30		
N°			
3	3713/2018		
PR	ONUNCIATA IL:		
	07/03/2018		
2 30	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL		
	10/09/2018		
	Il Segretario		
SIST Sal	ENTE TRIBUTARIO		

RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO

Con sentenza n. 286/16 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecco ha respinto il ricorso proposto da! avverso atto di accertamento bollo auto anno 2012 emesso dalla Agenzia delle Entrate di Lecco.

Secondo il primo giudice andava respinta la eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente atteso che, trattandosi di atto unilaterale recettizio non negoziale di natura procedimentale, andava applicato il principio della scissione del termine di notificazione secondo cui, se per il destinatario vale la data di ricevimento, per il notificante vale il termine di consegna dell'atto all'Ufficio postale; nel caso de quo non andava considerata la data del 8.1.16 di consegna al destinatario avendo invece l'Agenzia consegnato l'atto da notificare all'Ufficio postale in data 31.12.2015 cioè entro il termine triennale di prescrizione.

Ha proposto appello il contribuente ribadendo che la Cassazione nelle sentenze 9302/12 e 26804/13 aveva precisato che il principio del doppio termine di notifica era da ritenersi applicabile solo per termini di decadenza e non di prescrizione; ha sostenuto che la tesi fatta propria dal primo giudice atteneva a fattispecie di dubbia soluzione per la quale la Corte di Cassazione aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione, non ancora risolta; che il principio della scissione degli effetti della notificazione vale solo per gli atti processuali e non per gli effetti sostanziali e che la raccomandata inviata dall'Agenzia non può essere considerata atto processuale; che l'avviso di accertamento ha natura dichiarativa e non può assurgere al rango di atto processuale; ha chiesto la riforma della sentenza con dichiarazione di prescrizione della pretesa erariale; vite le spese.

Si è costituita la Agenzia delle Entrate di Lecco segnalando che le SS.UU., cui era stata rimessa la questione, con sentenza 12332 del 17.5.17 hanno statuito che il principio della scissione degli effetti della notificazione è applicabile nei procedimenti amministrativi sanzionatori; ha rilevato che l'atto di accertamento non ha natura dichiarativa ma propriamente accertativa ed è atto necessario e costitutivo dell'eventuale successiva azione di riscossione; ha ribadito che la data da prendere in considerazione è quella di spedizione e non quella indicata nella cartella quale data di notifica dell'accertamento ed ha chiesto la conferma della sentenza, vinte le spese.

Alla pubblica udienza di discussione è comparso il solo difensore del contribuente che si è riportato alle conclusioni assunte in atti.

L'appello è fondato.

Dopo l'intervento della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza 477 del 2002 sulla differenziazione temporale degli effetti del perfezionamento della notifica per il notificante e per il destinatario, il dibattito in dottrina e giurisprudenza è stato molto vivace: la giurisprudenza ha fornito risposte alle varie problematiche in concreto evidenziate e sono

gets-

stati definiti alcuni punti condivisi, ma sono state anche segnalate ulteriori problematiche non ancora risolte.

In particolare è stata a lungo controversa la compatibilità del principio di scissione con gli effetti sostanziali della notifica degli atti processuali e propriamente con l'effetto interruttivo della prescrizione.

Secondo la sentenza 18399 del 19.8.2009 della Corte di Cassazione occorre aver riguardo al momento in cui l'atto viene affidato all'Ufficiale giudiziario che lo ha notificato, posto che l'esigenza che la parte non subisca le conseguenze negative di accadimenti sottratti al proprio potere di impulso sussiste non solo in relazione agli effetti processuali, ma anche a quelli sostanziali dell'atto notificato.

Secondo invece la sentenza 13588 del 11.6.2009 la sola consegna all'Ufficiale giudiziario non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto in quanto, affinchè l'atto produca l'effetto interruttivo è necessario che sia giunto alla conoscenza anche solo legale del destinatario (cfr.pure, in tema di revocatoria fallimentare, Cass. 26804 del 29.11.13 secondo cui la scissione degli effetti della notificazione si applica solo agli atti processuali e non anche a quelli sostanziali e nemmeno agli effetti sostanziali dei primi, atteso che la prescrizione incide sul profilo sostanziale del diritto rispetto al quale si pone in via prevalente la tutela della certezza del diritto del destinatario).

Essendo intervenute numerose pronunce sia adesive del primo che del secondo orientamento, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte.

Orbene, con la sentenza 24822 del 9.12.15 le SS.UU. hanno statuito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi, ove il diritto possa farsi valere solo con un atto processuale sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

In altre parole, secondo le SS.UU. il principio della scissione opera solo per gli atti processuali e però, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione sia interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica.

Niente di tutto ciò nel caso concreto, atteso che è altrettanto pacifico in giurisprudenza, a partire dalla sentenza 19854 del 5.10.2004 delle Sezioni Unite, che l'avviso di accertamento tributario è atto di natura sostanziale e non processuale e neppur assimilabile al processuale.

L'orientamento è decisamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità ed è consacrato tra le tante da Cass. sez.V 21.10.2005 n.20398; da sez. V 31.1.2011 n.2272 ed ancora da Cass. sez. VI ord. N.8939 del 17.4.14, secondo cui la natura sostanziale dell'atto non osta alla applicazione di istituti processuali quali la sanatoria di nullità della notifica in

caso di raggiungimento della scopo ove questo, però, sia intervenuto prima della scadenza del termine di decadenza.

Se perciò l'avviso di accertamento non ha natura di atto processuale ma è atto di natura sostanziale non può invocarsi il principio della scissione degli effetti della notificazione.

Né vale richiamare a sostegno della diversa tesi -come prospettato dalla Agenzia- la sentenza delle SS.UU. n.12332 del 17.5.17 atteso che nella stessa i giudici di legittimità -a prescindere dal rilievo che parlano solo di decadenza e mai di prescrizione- affrontano la tematica della scissione degli effetti della notificazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi sanzionatori.

Questi hanno natura, disciplina ed effetti decisamene diversi dall'accertamento e contenzioso tributario, trovando compiuta ed autonoma regolamentazione nella legge 689/81.

La eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente per essere stato l'avviso di accertamento per il bollo auto 2012 notificato oltre il termine triennale previsto è, perciò, fondata.

L'appello viene, pertanto, accolto ed in riforma della sentenza di primo grado va dichiarata la prescrizione della pretesa della Agenzia.

La oscillazione della giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La Commissione accoglie l'appello del contribuente e dichiara prescritta la pretesa erariale. Compensa le spese.

Così deciso in Milano, il 07.03.2018

giudice estensore

∧Il Presidente